

IMPOSTE SUL REDDITO

In Gazzetta il decreto sull'allevamento

di Luigi Scappini

L'art. 32, comma 2 del Tuir, in conformità a quanto previsto civilisticamente dall'articolo 2135 Cod. Civ., stabilisce che si considera **attività agricola** a titolo principale l'**allevamento** di **animali** con **mangimi** ottenibili per almeno **un quarto** dal terreno.

Il dato letterale della norma deve essere interpretato nel senso che, se da un lato è vero che il **terreno** deve solo **potenzialmente** essere **produttivo** di un determinato quantitativo di mangime, dall'altro la riconduzione del terreno in capo all'imprenditore è condizione **imprescindibile**.

Ai fini della verifica del rispetto del **parametro** quantitativo di mangime producibile, il successivo **comma 3** dell'**art. 32** del Tuir stabilisce che *“Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero di capi che rientra nei limiti di cui alla lett.b) del co.2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata”*.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07.01.2015 è stato pubblicato il **decreto** del Mef del **18.12.2014** che individua i **parametri** necessari per la verifica del rispetto del requisito di cui sopra per il **biennio 2014-2015**.

Di fatto, per l'ennesima volta il decreto **rimanda** ai parametri come individuati con il precedente **decreto** del **20 aprile 2006** e relative **tabelle 1, 2 e 3**.

In particolare, la **tabella 1** contiene la divisione dei terreni per fasce di qualità, la **tabella 2** individua, per ogni singola fascia di qualità, una tariffa media di reddito agrario e un numero di unità foraggere producibili per ettaro, infine, la **tabella 3** individua il numero di capi allevabili per ettaro, il numero di capi allevabili ogni 51.645,69 euro di reddito agrario, il numero di capi tassabili ex art. 32 del Tuir ogni 51.645,69 euro di reddito agrario e l'imponibile per ogni capo eccedente.

Ai fini della **verifica** del rispetto del **limite** come individuato secondo le tabelle di cui sopra, si rende necessario, nonostante la datata, ma esaustiva, **Circolare ministeriale n. 150** del **1° dicembre 1978** lo ritenga obbligatorio solo in caso di superamento del limite di cui all'art. 32, tenere il cosiddetto **registro di carico/scarico**, ex **articolo 18-bis d.P.R. n. 600/1973**. Infatti, in assenza dello stesso e, in presenza di un accertamento, si ritiene difficoltoso proprie

dimostrare le proprie ragioni.

Ai fini del **calcolo** degli animali allevati la Circolare n. 150 richiamata afferma come, per ragioni di semplificazione contabile, sia consentito, qualora il **ciclo** di allevamento cada a **cavollo** di due periodi di imposta, determinare i capi allevati nel periodo di imposta in cui il **ciclo si conclude**.

Di contra, nel caso in cui nello stesso periodo di imposta si abbiano **cicli** di allevamento di durata **infrannuale**, ai fini del computo si dovrà procedere alla **sommatoria** di **tutti** i capi allevati nei **cicli** che si sono svolti nel **periodo**.

In **deroga** al criterio del ciclo ultimato, sempre con **Nota n. 9/601 del 29.05.1979**, è stato affermato che, limitatamente all'allevamento **ittico**, il computo si faccia *“senza distinzione tra ciclo e ciclo, ma con riferimento alla quantità complessiva di Pesce rilevata a fine periodo d'imposta in tutti gli invasi esistenti nei terreni dell'allevature.”* In altri termini si passa a un parametro **quantitativo**, essendo di indubbia difficoltà e aleatorità applicare il criterio del ciclo ultimato.

Il **superamento** del limite di capi allevabili, fermo restando l'agrarietà dell'attività svolta, comporta la determinazione, per la parte di allevamento eccedente, di un reddito di impresa ai sensi del successivo **art. 56, comma 5** del Tuir, che viene calmierato a mezzo di una **determinazione** dello stesso in misura **forfettaria** derivante dall'attribuzione a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative **spese** e gli altri **componenti negativi non** sono ammessi in **deduzione**. Il **valore medio** e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti, teoricamente ogni due anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Per effetto di quanto previsto con il decreto 18.12.2014, anche in questo caso il riferimento deve essere fatto al **decreto del 2006**.

Per espressa previsione normativa, i **coefficienti** moltiplicatori **non** si applicano agli **allevatori** che si **avvalgono esclusivamente** dell'opera di propri **familiari** quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

Inoltre, è fatta salva la **facoltà** del contribuente di **optare** per la determinazione del **reddito** secondo le regole **ordinarie**.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 127/E** del 13.09.2005 ha avuto modi di precisare come **rientrino** nel reddito così forfettizzato anche i redditi derivanti dalle eventuali **attività connesse** esercitate, consistenti nella manipolazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e conservazione.

